Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1268.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

neuroftalmologia;
ottica fisiologica;
oftalmologia sperimentale;
semeiotica oculare;
angiopatologia oculare;
strabologia;
endoscopia toracica;
fisiopatologia delle malattie chirurgiche del torace;
tecnologie biomediche in chirurgia cardiotoracica;
traumatologia oculare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 33

LEGGE 18 luglio 1984, n. **349.**

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1/4 dei contrammiragli non ancora valutati » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 2.

Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 18 luglio 1984, n. **350.**

Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **351.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento « sociologia e politica dell'educazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 48

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n. 1267, concernente la costituzione delle cattedre e degli incarichi di insegnamento nella scuola media statale per ciechi. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 17 luglio 1984).

In calce alla tabella allegata al decreto citato in epigrafe è aggiunta la seguente nota di richiamo: « (1) Non costituisce cattedra. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1984.

Deroghe al divieto di assunzione previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di Stato può procedere all'assunzione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, delle seguenti unità, per il periodo di tre mesi rinnovabile alla scadenza:

trenta dattilografi per il Consiglio di Stato;

cinque dattilografi per il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

centododici dattilografi per i tribunali amministrativi regionali.

Art. 2.

L'Avvocatura generale dello Stato può procedere all'assunzione per la durata di un anno, ai sensi della legge 10 maggio 1982, n. 271, delle seguenti unità:

tre dattilografi;

un commesso.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere quarantadue unità, nel ruolo degli ispettori dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, vincitori del concorso di cui ai decreti ministeriali 13 novembre 1981 e 6 agosto 1982.

Art. 4.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere trenta unità nel ruolo degli agenti addetti alle statistiche della pesca marittima, vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1983.

Art. 5.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere le seguenti unità:

quindici vice ispettori nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2130 del 24 maggio 1983;

centottanta cancellieri del ruolo della carriera di concetto del personale di cancelleria, vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale n. 5269 del 1° dicembre 1982;

quarantuno assistenti nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti commerciali, vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 4876 del 10 novembre 1982.

Art. 6.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere le seguenti unità:

seicentocinquanta coadiutori dattilografi giudiziari, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per il periodo di tre mesi rinnovabile alla scadenza;

centoventi coadiutori dattilografi per gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per il periodo di tre mesi rinnovabile alla scadenza;

trentadue consiglieri nel ruolo della carriera direttiva del servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1982;

cinque tecnici industriali nel ruolo del personale tecnico, industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 15 novembre 1982.

Art. 7.

La Lega navale italiana è autorizzata ad assumere un archivista dattilografo trimestrale, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 8.

L'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è autorizzato ad assumere cinquanta unità di personale temporaneo ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, da adibire a lavori per conto terzi e con spesa totalmente a carico dei medesimi.

Art. 9.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo è autorizzato ad assumere cinquanta unità di personale temporaneo, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adibire prevalentemente presso le sedi compartimentali per mansioni di terminalista.

Art. 10.

L'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma è autorizzato ad assumere un capo bergamino (capo stalla) per l'azienda Porcellasco gestita dalla sezione operativa periferica di Cremona.

Art. 11.

L'Acquedotto pugliese è autorizzato ad assumere il seguente personale per un trimestre:

ottanta operatori tecnici (idraulici, fontanieri, elettricisti, meccanici, telefonisti, dattilografi, disegnatori);

ventiquattro operatori tecnici (letturisti).

Art. 12.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è autorizzata ad assumere sedici archivisti dattilografi temporanei ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 13.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per geometri, è autorizzata ad assumere, per due trimestri, sei archivisti dattilografi temporanei ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché un collaboratore amministrativo vincitore del concorso la cui graduatoria è stata approvata dalla giunta esecutiva dell'ente in data 5 aprile 1984.

Art. 14.

L'Automobil club di Brindisi è autorizzato ad assumere tre archivisti dattilografi temporanei ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 15.

L'Istituto nazionale di geofisica è autorizzato ad assumere, per due turni trimestrali, due agenti tecnico-professionali.

Art. 16.

L'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone è autorizzato ad assumere sedici unità lavorative temporanee con qualifica di terapista della riabilitazione, infermiere professionale, ausiliario, operaio, applicato, per sopperire a vacanze di organico, nonché sessantanove unità lavorative temporanee tra personale sanitario, assistenziale, tecnico, amministrativo, per supplenze di titolari assenti per motivi previsti da norme di legge e regolamentari e per esigenze straordinarie di assistenza agli handicappati.

Art. 17.

Le federazioni sportive nazionali del CONI sono autorizzate a procedere ai sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, all'assunzione, con l'osservanza delle apposite direttive adottate dal CONI, di settantatre unità di personale così specificate:

medici sportivi	n. 14
tecnici di laboratorio	» 3
giornalisti - addetti stampa - pubbliche relazioni	» 3
tecnici per l'elaborazione dati e gestione computer	» 5
addetti tecnici per le commissioni sportive	» 18
addetti alle relazioni internazionali (con particolare conoscenza delle lingue estere)	» 2
addetti al controllo e alla manutenzione di materiali ed apparecchiature sportive	» 8
personale di categoria esecutiva per gli organi periferici	» 20

Art. 18.

L'Automobil club di Bari è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo vincitore di concorso.

Art. 19.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, trentanove unità di personale di ricerca altamente qualificato.

Art. 20.

Il consorzio dell'Oglio è autorizzato ad assumere un operaio specializzato-guardiano, vincitore di pubblico concorso.

Art. 21.

L'Associazione italiana della Croce rossa è autorizzata, ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cento unità lavorative in aggiunta a quelle complessivamente utilizzate durante l'anno 1983.

Art. 22.

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi, i cui bandi furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1983, per la copertura di tre posti nella prima qualifica professionale (ramo avvocati e procuratori) e di due posti nella seconda qualifica professionale (geometri).

Art. 23.

L'Ente nazionale italiano per il turismo è autorizzato ad assumere quattro unità di personale locale con mansioni esecutive da utilizzare presso le sedi di Tokyo, Stoccolma e Zurigo.

Art. 24.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è autorizzato ad assumere tre assistenti amministrativi vincitori del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983.

Art. 25.

Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è autorizzato ad assumere un archivista dattilografo e un commesso, utilizzando le graduatorie di merito, relative a due concorsi banditi nell'anno 1982, tuttora valide.

Art. 26.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un turno trimestrale, due assistenti tecnici e due archivisti dattilografi.

Art. 27.

L'Istituto nazionale di economia agraria è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un agente tecnico con mansioni di centralinista.

Art. 28.

L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad assumere i vincitori del concorso a otto posti di assistente amministrativo, bandito il 27 maggio 1983.

Art. 29.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere settantasette consiglieri delle telecomunicazioni (categoria VII), vincitori del

concorso indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1983, n. 4862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 5 agosto 1983.

Art. 30.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere quattro ufficiali marconisti, vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1982, n. 1410.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1984
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 46

(3828)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 luglio 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle del Liri, interessante i comuni di Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che articoli di stampa, segnalazioni di associazioni protezionistiche hanno segnalato l'imminente esecuzione di una strada da realizzarsi su zone di altissimo valore naturalistico dell'Abruzzo, nell'area di protezione esterna del Parco nazionale;

Visti i fonogrammi in data 11 aprile 1984, n. 6960 e n. 6962, del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila proponenti il formale atto ministeriale di inibizione, in applicazione del succitato art. 82 ed in relazione all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della prosecuzione dei lavori relativi, rispettivamente, alla realizzazione della strada « I ridotti-Pratillo », in comune di Balsorano, e della strada Cornarello-Diuna-Pratone, in quanto detti lavori, provocando movimenti di terra, sbancamenti di roccia e distruzione di ampie fasce boscate, arrecherebbero grave deturpazione ai valori paesaggistici dell'ambiente;

Visti i provvedimenti a firma dell'on. Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali n. 2183/VIII 3 b 2 e n. 2184/VIII 3 b 2 in data 26 aprile 1984, recanti l'ordine di inibizione dei lavori suddetti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della predetta normativa, dell'insieme ambientale e naturalistico denominato « Valle del Liri », per la parte interessante i comuni di Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi, preservando gli ancora integri valori paesaggistici e ambientali della stessa;

Considerato che nessun provvedimento è stato al riguardo adottato dalla regione Abruzzo, per la protezione e la salvaguardia della zona;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 25 giugno 1984, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La zona denominata « Valle del Liri » — come delimitata e per i motivi di cui alla relazione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, ed alle annesse planimetrie, relazione e planimetrie che fanno parte integrante del presente provvedimento — ricadente nei comuni di Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi, e per gli effetti, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera *a*), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale.*

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Ci-

vitella Roveto, Morino, Civita d'Antino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Villavallelunga, Collelongo, Trasacco, Luco dei Marsi provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i possessori, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 luglio 1984

p. *Il Ministro*: GALASSO

(*Omissis*).

(3821)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. 352.

Modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto della fondazione « Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi », in Roma.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni all'art. 9, primo comma, dell'atto costitutivo e all'art. 6, primo comma, dello statuto della fondazione « Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi », in Roma, quest'ultimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1107.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO 27 febbraio 1984, n. 353.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia italiana della vite e del vino, in Siena.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia italiana della vite e del vino, in Siena, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4502.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1984
Registro n. 27 *Beni culturali, foglio n.* 57

DECRETO 30 marzo 1984, n. 354.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, ad accettare una eredità.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili, immobili e polizza di assicurazione per complessive L. 65.448.960, disposta dal sig. Corrado Boschin con testamento olografo 15 aprile 1977, pubblicato in data 1° ottobre 1979, n. 48151/3683 di repertorio, a rogito dott. Luciano Pellegrini, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 3 ottobre 1979 al n. 4285.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 40

DECRETO 30 marzo 1984, n. 355.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « I. Florio F. ed A. Salamone », in Palermo, ad accettare un legato.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « I. Florio F. ed A. Salamone », in Palermo, viene autorizzato ad accettare il legato del valore di L. 89.942.781, disposto dalla sig.ra Concetta Careri con testamento pubblico 6 giugno 1980, pubblicato in data 6 ottobre 1980, n. 3863 di repertorio, a rogito dott. Maurizio Ficani, notaio in Palermo, registrato a Palermo in data 13 ottobre 1980 al n. 20753.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO 9 aprile 1984, n. 356.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla seconda Università di Roma come segue:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di filosofia morale	posti 1
cattedra di filosofia teoretica	» 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO 9 aprile 1984, n. 357.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, ad accettare un'eredità.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili per complessive L. 25.581.074, disposta dal sig. Antonio Esopi con testamento olografo 22 luglio 1975 pubblicato in data 9 ottobre 1979, n. 54226 di repertorio, a rogito dottoressa Edda Ianni in Tracanella, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 17 ottobre 1979 al n. 4558.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO 26 aprile 1984, n. 358.

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Trieste viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Trieste, via Galatti n. 20 e via Filzi n. 14 costituente l'ex Hotel Regina, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 20483, sezione V, foglio 11, numeri di mappa 7353/1 e dal 7352/2 al 7352/24 nonché 7353/2, per un valore complessivo di L. 3.300.000.000, disposta dalla Società immobiliare triestina S.r.l. (SIT) con atto 30 giugno 1983, n. 28060 di repertorio, a rogito dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, e registrato a Trieste in data 5 luglio 1983 al n. 2891.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 97

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1888/84 del Consiglio, del 26 giugno 1984, che istituisce misure particolari d'interesse comunitario nel settore dell'occupazione.

Regolamento (CEE) n. 1889/84 del Consiglio, del 26 giugno 1984, che istituisce misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto.

Regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio, del 26 giugno 1984, che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica.

Regolamento (CEE) n. 1891/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1892/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1893/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1894/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1895/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1896/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 177 *del* 4 *luglio* 1984.

(168/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1897/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1898/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1899/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1900/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1901/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1902/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1903/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1904/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1905/84 della commissione, del 3 luglio 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1906/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1907/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quanto riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1908/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1909/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/23 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 1910/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 1911/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1912/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1913/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali di riso.

Regolamento (CEE) n. 1914/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1915/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la settima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 1916/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1849/84 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1917/84 della commissione, del 4 luglio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1850/84 che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Pubblicati nel n. L 178 *del* 5 *luglio* 1984.

(169/C)

Regolamento (CEE) n. 1918/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1919/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1920/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1921/84 della commissione, del 4 luglio 1984, relativo ad una seconda modifica del regolamento (CEE) n. 500/84 recante ripartizione dei contingenti di importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1922/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico

Regolamento (CEE) n. 1923/84 della commissione, del 5 luglio 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1924/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dall'11 al 17 giugno 1984.

Regolamento (CEE) n. 1925/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/85, il prezzo minimo da pagare ai prodotturi e l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati.

Regolamento (CEE) n. 1926/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione del settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1927/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1928/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1929/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1930/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 179 *del* 6 *luglio* 1984.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1931/84 della commissione, del 5 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 181 *del* 9 *luglio* 1984.

(171/C)

Regolamento (CEE) n. 1932/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché il regolamento (CEE) n. 1820/80 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.

Regolamento (CEE) n. 1933/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1934/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1935/84 della commissione, del 4 luglio 1984, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1936/84 della commissione, del 4 luglio 1984, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 85.21 D II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1937/84 della commissione, del 6 luglio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1938/84 della commissione, del 6 luglio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1939/84 della commissione, del 6 luglio 1984, relativo alla fornitura di frumento duro al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1940/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1941/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1942/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1943/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

Regolamento (CEE) n. 1944/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1945/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai diodi, transistori e simili dispositivi, nonché alle parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Raccomandazione n. 1946/84/CECA della commissione, del 6 luglio 1984, agli Stati membri, che proroga la validità della raccomandazione n. 1835/81/CECA, concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 1947/84 della commissione, del 6 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1863/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1948/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1949/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 180 *del* 7 *luglio* 1984.

(172/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1984, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 39, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, è stata approvata la nomina del dott. Tommaso Padoa Schioppa a vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dalla data del decreto medesimo.

(3900)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (Londra, Città del Messico, Mosca e Washington, 29 dicembre 1972).

Il 30 aprile 1984, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 maggio 1983, n. 305, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1983, a Washington, Città del Messico, Londra e Mosca, conformemente all'art. XVII, è stato effettuato da parte italiana il deposito degli strumenti di ratifica della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (Londra, Città del Messico, Mosca e Washington, 29 dicembre 1972).

All'atto del deposito degli strumenti di ratifica, il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

« Le Gouvernement italien estime que la présente Convention ne peut être interpretée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actuel du Droit International en ce qui concerne les principes de responsabilité ».

Conformemente all'art. XIX, par. 2, la convenzione suddetta è entrata in vigore per l'Italia il 30 maggio 1984.

(3791)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo):

affidabilità, controllo di qualità e manutenzione (complementare);
finanza aziendale (complementare);
marketing industriale (complementare);
teoria dei sistemi (fondamentale).

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale):

infrastrutture ed organizzazione dei trasporti (complementare).

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia: (corso di laurea in medicina e chirurgia):

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria (corso di laurea in scienze forestali):

fisica (fondamentale);
chimica organica (fondamentale);
chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica (fondamentale);
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (sem.) (fondamentale);
dendrometria (sem.) (fond.);
alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (sem.) (fond.);
assestamento forestale (fond.);
industrie chimico-forestali (sem.) (fond.);
patologia vegetale forestale (fond.);
selvicoltura II (selvicoltura speciale) (fond.);
tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata) (fond.);
allevamenti minori in zone montane (sem.) (compl.);
alterazioni del legname (sem.) (compl.);
economia del mercato dei prodotti forestali (sem.) (compl.);
protezione dagli incendi boschivi (sem.) (compl.);
miglioramento genetico degli alberi forestali (sem.) (compl.);
pedologia forestale (compl.).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(3795)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Certificati nominativi del prestito della ricostruzione 5 % di serie 4 n. 33389 di nominali L. 50.000, di serie 46 n. 33390 di nominali L. 200.000, di serie 89 n. 33391 di nominali L. 100.000 intestati al beneficio parrocchiale di S. Stefano in Antignano (Asti).

Avvertenza: Provengono dal reimpiego di cui all'atto 20 giugno 1956 rog. per notaio Serra di S. Damiano d'Asti, decreto 21 giugno 1954 del prefetto di Asti e domanda 18 luglio 1956 del suddetto notaio.

(3342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 17 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1747,400	1747,400	1747,25	1747,400	1747,50	1747,45	1747,500	1747,400	1747,400	1747,40
Marco germanico	614,900	614,900	615,30	614,900	615,15	614,85	614,800	614,900	614,900	614,90
Franco francese	200,220	200,220	200,50	200,220	200,30	200,23	200,240	200,220	200,220	200,22
Fiorino olandese	544,870	544,870	545,10	544,870	545,05	544,84	544,810	544,870	544,870	544,88
Franco belga	30,350	30,350	30,35	30,350	30,33	30,34	30,339	30,350	30,350	30,35
Lira sterlina	2312,250	2312,250	2312 —	2312,250	2316 —	2313,12	2314 —	2312,250	2312,250	2312,25
Lira irlandese	1882 —	1882 —	1884 —	1882 —	1884 —	1882 —	1882 —	1882 —	1882 —	—
Corona danese	168,280	168,280	168,30	168,280	168,20	168,28	168,280	168,280	168,280	168,28
E.C.U.	1373,650	1373,650	1376 —	1373,650	1376,35	1373,82	1374 —	1373,650	1373,650	1373,65
Dollaro canadese	1313 —	1313 —	1312 —	1313 —	1314,50	1313,17	1313,350	1313 —	1313 —	1313 —
Yen giapponese	7,219	7,219	7,22	7,219	7,21	7,21	7,220	7,219	7,219	7,22
Franco svizzero	726,270	726,270	727,50	726,270	728,25	726,23	726,200	726,270	726,270	726,27
Scellino austriaco	87,556	87,556	87,68	87,556	87,70	87,57	87,588	87,556	87,556	87,56
Corona norvegese	212,400	212,400	212,70	212,400	212,40	212,14	212,480	212,400	212,400	212,40
Corona svedese	210,670	210,670	210,70	210,670	210 —	210,66	210,650	210,670	210,670	210,67
FIM	290,850	290,850	291 —	290,850	290,20	290,67	290,700	290,850	290,850	—
Escudo portoghese	11,500	11,500	11,72	11,500	11,68	11,57	11,650	11,500	11,500	11,50
Peseta spagnola	10,841	10,841	10,86	10,841	10,83	10,84	10,844	10,841	10,841	10,84

Media dei titoli del 17 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	68,775
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	89 —
» 6 % » » 1971-86	88,950
» 6 % » » 1972-87	85,050
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,850
» 10 % » » 1977-92	96,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,700
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84	99,850
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,250
» » » » 1- 1-1983/85	100,350
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » 1- 5-1983/85	100,300
» » » » 1- 6-1983/85	100,850
» » » » 1- 1-1982/86	101,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	101,600
» » » » 1- 6-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1982/86	102 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1982/86	101 —
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1- 1-1983/87	101,650
» » » » 1- 2-1983/87	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,050
» » » » 1- 4-1983/87	100,850
» » » » 1- 5-1983/87	101,100
» » » » 1- 6-1983/87	101,200
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	99,750
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	100,950
» » » » 1-10-1983/88	100,825
» » » » 1-11-1983/88	100,975
» » » » 1-12-1983/90	101,075
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,300
» » » 18 % 1- 1-1985	101,300
» » » 17 % 1- 5-1985	101,550
» » » 17 % 1- 7-1985	102,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,700
» » » 16 % 1- 1-1986	102,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,425
» » » » 1983/90 11,50 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1747,450	Lira irlandese	1882 —	Scellino austriaco	87,572
Marco germanico	614,850	Corona danese	168,280	Corona norvegese	212,440
Franco francese	200,230	E.C.U.	1373,820	Corona svedese	210,660
Fiorino olandese	540,840	Dollaro canadese	1313,175	FIM	290,775
Franco belga	30,344	Yen giapponese	7,219	Escudo portoghese	11,575
Lira sterlina	2313,125	Franco svizzero	726,235	Peseta spagnola	10,842

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 18 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1750,45	1750,45	1751 —	1750,45	1750,50	1750,52	1750,80	1750,45	1754,45	1750,45
Marco germanico	613,60	613,60	614,10	613,60	613,75	613,60	613,60	613,60	613,60	613,60
Franco francese	199,90	199,90	199,75	199,90	199,85	199,83	199,77	199,90	199,90	199,90
Fiorino olandese	543,80	543,80	544,35	543,80	543,75	543,77	543,75	543,80	543,80	543,80
Franco belga	30,365	30,365	30,38	30,365	30,35	30,35	30,355	30,365	30,365	30,36
Lira sterlina	2302,80	2302,80	2307,50	2302,80	2304 —	2302,40	2302 —	2302,80	2302,80	2302,80
Lira irlandese	1881,90	1881,90	1882 —	1881,90	1881 —	1881,85	1881,80	1881,90	1881,90	—
Corona danese	168,09	168,09	168,10	168,09	168,10	168,09	168,09	168,09	168,09	168,10
E.C.U.	1371,60	1371,60	1372,50	1371,60	1373,82	1371,55	1371,50	1371,60	1371,60	1371,60
Dollaro canadese	1315,15	1315,15	1316 —	1315,15	1315,50	1315,07	1315 —	1315,15	1315,15	1315,15
Yen giapponese	7,197	7,197	7,20	7,197	7,20	7,19	7,20	7,197	7,197	7,20
Franco svizzero	726,05	726,05	726,60	726,05	726 —	725,85	725,65	726,05	726,05	726,05
Scellino austriaco	87,462	87,462	87,53	87,462	87,45	87,48	87,50	87,462	87,462	87,46
Corona norvegese	212,26	212,26	212,50	212,26	212,40	212,31	212,37	212,26	212,26	212,25
Corona svedese	210,51	210,51	210,50	210,51	210,50	210,49	210,48	210,51	210,51	210,50
FIM	290,45	290,45	290,80	290,45	290,50	290,47	290,50	290,45	290,45	—
Escudo portoghese	11,60	11,60	11,72	11,60	11,70	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Peseta spagnola	10,823	10,823	10,82	10,823	10,82	10,82	10,8220	10,823	10,823	10,83

Media dei titoli del 18 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	87,750
» 6% » » 1971-86	88,950
» 6% » » 1972-87	84,900
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,850
» 10% » » 1977-92	97,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84	99,850
» » » » 1- 9-1982/84	99,925
» » » » 1-10-1982/84	100,100
» » » » 1-11-1982/84	100,225
» » » » 1-12-1982/84	100,325
» » » » 1- 1-1983/85	100,250
» » » » 1- 2-1983/85	100,225
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,325
» » » » 1- 6-1983/85	101 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	102,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86	101,650
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1982/86	101,050
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87	101,700
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,150
» » » » 1- 4-1983/87	100,900
» » » » 1- 5-1983/87	101,125
» » » » 1- 6-1983/87	101,325
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,05
» » » » 1- 7-1983/88	101,400
» » » » 1- 8-1983/88	101 —
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	100,800
» » » » 1-11-1983/88	101 —
» » » » 1-12-1983/90	100,950
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,350
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,600
» » » 17% 1- 7-1985	102,300
» » » 17% 1-10-1985	102 —
» » » 16% 1- 1-1986	102,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106.900
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,450
» » » » 1983/90 11,50%	100,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1750,625	Lira irlandese	1881,85	Scellino austriaco	87,481
Marco germanico	613,60	Corona danese	168,09	Corona norvegese	212,315
Franco francese	199,835	E.C.U.	1371,55	Corona svedese	210,495
Fiorino olandese	543,775	Dollaro canadese	1315,075	FIM	290,475
Franco belga	30,354	Yen giapponese	7,198	Escudo portoghese	11,60
Lira sterlina	2302,40	Franco svizzero	725,85	Peseta spagnola	10,822

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 236 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1983).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
1	*Aminovit forte* 10 flaconcini da ml 10 di soluzione per uso orale	3639/2	12-7-1950	6952/R	22-11-1983	Farmaceutici Lenza, Casoria (Napoli), via della Palude, raccordo autostrada - località la Cittadella
2	*Anemos* 30 compresse 10 supposte	12287 12287/A	4-3-1957	6946/R	30-9-1983	Selvi & C. S.p.a., via Gallarate, 184, Milano
3	*Antiragadi Simone* flacone da g 10	1346	22-5-1958	6962/R	16-12-1983	Mario Gangemi, via Macchiavelli, 25, Roma
4	*Betan* 3 fiale × 10 mg 20 compresse	755 755	18-6-1947 22-7-1947	6939/R	10-9-1983	Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.r.l., via Giustiniano Imperatore, 15/A, Roma
5	*Bi-Neurin* flacone gocce × 15 cc	2520	18-11-1950	6963/R	16-12-1983	Istituto chimico internazionale dott. G. Rende, via Salaria, 1240, Roma
6	*Biradon cachets* 1, 2 e 6 cachets 2 e 10 compresse	12485 12485/A	17-4-1947 11-6-1957	6953/R	22-11-1983	Laboratorio chimico-farmaceutico di Budin e C., via Ombrone, 1/A, Roma.
7	*Condofil* flaconcino da g 1,5 di soluzione uso esterno	3128	22-5-1970	6969/R	5-12-1983	Agips S.a.s., via Amendola n. 1, Rapallo (Genova)
8	*Emostatico R C* 6 fiale da 5 cc 6 fiale da 10 ml 3 fiale da 10 ml 25 confetti	1356 1356/A 1356/B	22-6-1948 17-4-1951 1-6-1970 22-5-1953	6972/R	27-12-1983	Laboratori Bouty S.p.a., via Vanvitelli, 6, Milano
9	*Enterovioformio* compresse da 0,25 gr	120	16-6-1967 30-11-1971 e 28-9-1979	6950/R	22-11-1983	Ciba Geigy S.p.a., strada statale 233, km 20,500, Origgio (Varese)
10	*Gentisone* 100 compresse	3945	26-1-1951	6964/R	16-12-1983	Norton farmaceutici, via Manzotti, 16, Milano
11	*Istalgil* g 30 di pomata	1673/A	14-11-1961	6957/R	16-12-1983	Far-Mor - F.lli dott. Mario e dott. Sergio Moretti, Cusano Milanese (Milano)
12	*Istiodyn* g 10 di polvere	4141	18-11-1950	6956/R	16-12-1983	Istituto farmaceutico Humana S.r.l., via Amedei n. 9, Milano
13	*Lecitin salf* 10 fiale × 2 ml 5 fiale × 5 ml	4197 4197/1	21-11-1950 e 1-6-1964 21-11-1950 e 1-6-1964	6949/R	22-11-1983	S.A.L.F. S.p.a., laboratorio farmacologico, via G. D'Alzano, 12, Bergamo

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
14	*Mexaform*					
	20 confetti	17509	14-7-1960 14-9-1979 28-9-1979	6951/R	22-11-1983	Ciba Geigy S.p.a., strada statale, 233, km 20,500, Origgio (Varese)
	100 microcompresse uso pediatrico	17509/A	19-10-1962 28-9-1979			
	flacone ml 30 sospensione gocce pediatriche uso orale	17509/B	30-5-1968 9-3-1970 28-9-1979			
15	*Neobronchial*					
	flacone sciroppo g 150	1514	14-2-1972	6965/R	16-12-1983	Galter Farm S.a.s., via Mercalli, 54-56, Roma
16	*Neosolepar*					
	flacone g 100 sciroppo vitaminico	3130/A	12-12-1961	6970/R	5-12-1983	Laboratori farmaceutici Solepar di P. Tinelli, Genova, corso A. De Stefanis, 2, e poi ceduta alla ditta laboratori farmaceutici Face di Sergio Cavasotto e C., Genova, via Davide Menini, 129
17	*Ormoluteina*					
	3 fiale × 10 mg	831/2	22-2-1964	6941/R	10-9-1983	Istituto biochimico ligure « Ligus », via S. Felice n. 38, Genova, e poi ceduta alla ditta Industria chimica biologica S.p.a., via Tanini, 37/D, Genova
18	*Otonazil*					
	flacone da 10 cc	14360	16-12-1958	6958/R	16-12-1983	Istituto neo-opoterapico dott. Mariano Buonaiuto, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 45
	Nazil					
	gocce	14360/A				
19	*Periofano*					
	6 fiale × 2 cc	423/A	24-3-1962	6940/R	10-9-1983	Compagnia farmacoterapica dott. Mario Scelba, via Alba, 8, Roma
	5 fiale × 5 cc	423/B	24-3-1962			
	6 fiale × 2 cc + vit./B1	423/D	24-3-1962			
	5 fiale × 5 cc + vit./B1	423/E	24-3-1962			
	5 supp. × g 2,5 + vit./B1	423/F	28-5-1969			
20	*Piroteina*					
	6 supp. per adulti	1073/B	13-11-1953 6-4-1957 22-12-1970	6955/R	16-12-1983	Industria chimica biologica S.p.a., Genova, via Tanini, 37/E
	6 supp. per bambini	1073/C	13-11-1953 6-4-1957 22-12-1970			
21	*Pomata alla gramicidina*					
	tubo g 20	3149	31-3-1950	6968/R	5-12-1983	A. Manzoni e C., Milano, via Agnello, 12
22	*Priatan*					
	25 compresse	16314	1-4-1960 2-11-1974	6947/R	30-9-1983	Knoll ag, Chemische Fabriken di Ludwig Shafenrhein (Germania) rappr. in Italia dalla Knoll S.p.a., prodotti farmaceutici, Milano, via Soperga, 37/39
23	*Procasil*					
	10 fiale al 2%	2338	17-11-1949 e 16-6-1962	6966/R	16-12-1983	Promica S.a., Lugano, (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Stomatopharma, Milano, via della Spiga, 46
	100 fiale al 4%	2338/1				
	100 capsule al 2%	2338/A				
	100 capsule al 4%	2338/A-1				
	100 fiale da 2 cc	2338/B				
	100 tubo-fiale da 1,8 cc	2338/B-1				

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	Ditta e sede
24	*Sanalgo*					
	6 fiale × 1 cc	2988	27-2-1950	6960/R	16-12-1983	Araldo Medico Astital, Milano, via Angelo Mai, 25
	6 fiale × 2 cc	2988/1	14-12-1964			
25	*Sistalgin*					
	tubo g 2 di pasta odontalgica	3025	13-3-1950	6961/R	16-12-1983	Pros, Belluno, via Mezzaterra, 35
26	*Sulfacol*					
	20 compresse g 0,60	6386	8-5-1952 6-11-1963	6948/R	22-11-1983	Farmaceutici Ecobi S.p.a.
27	*Teositmina*					
	40 confetti tipo sedativo	6866/F	30-11-1953 13-10-1954 21-4-1956 27-9-1961	6959/R	16-12-1983	Laboratorio farmac. SIT (specialità igienico terapeutiche) S.p.a., Mede (Pavia), corso Cavour, 70
28	*Tiocose piam*					
	sciroppo flacone da 200 cc	3700	25-7-1950 31-8-1955	6971/R	27-12-1983	Vecchi & Piam, via Padre Semeria, 5, Genova
29	*Vitadomus D*[2]					
	1, 3 e 6 fiale × 2 cc da mg 15	6904	28-8-1952 22-6-1967	6967/R	16-12-1983	Medici Domus S.r.l., Olona (Milano), S. Vittore

(3324)

Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero di registrazione	Data decreto di revoca
1) Dettol emulsione .	Manetti e Roberts, cod. fisc. 00394990485, Firenze, via Antonio da Noli, 4	8173	23-3-1984
2) Lactosan pasta antis. . .	Magis Farmaceutici, Brescia, viale Europa, 35-38	9549	Id.
3) Ikiban cerotto . .	Akronimex, Cinisello Balsamo (Milano), V.O. Limonta, 15	8535	Id.
4) Koran	Antayr, Roma, via Nomentana, 13	5406	4-6-1984
5) Esasap .	Bergamon S.p.a. cod. fisc. 00462840588, Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60	8051	Id.
6) Jodorma . .	Orma - Istituto terapeutico romano S.p.a. cod. fisc. 00407550581, Roma, via dei Salentini, 1	3498	Id.

(3323)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione della medaglia di presenza ai componenti dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1984, registro n. 4 Turismo, foglio n. 134, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è determinata, nell'importo di L. 40.000, la medaglia di presenza da corrispondere ai componenti l'assemblea dell'Automobile club d'Italia per la partecipazione alle riunioni del suddetto organo. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata di seduta.

(3860)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 27 aprile 1984 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hanil Italia. (Decreto pubblicato, in sunto, nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 30 maggio 1984).

Nel sunto del decreto citato in epigrafe, pubblicato a pag. 4471 della *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «...Costa *Volgino*...» leggasi: «...Costa *Volpino*...», e dove è scritto: «...in Gianico (Brescia) *e Artoghe* (*Brescia*), è prolungata...», leggasi: «...in Gianico (Brescia), è prolungata...».

(3836)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo nelle spese per la installazione nelle regioni Umbria e Campania di prefabbricati leggeri da destinare ad usi comunitari. (Ordinanza n. 285/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;
Considerato che in molti comuni dell'Umbria e della Campania sono stati dichiarati inagibili immobili destinati ad usi comunitari, e specialmente ad uso di culto;
Tenuto conto che le popolazioni interessate hanno reiteratamente manifestato la necessità di avere un luogo, sia pure precario e provvisorio, dove riunirsi per esigenze di continuità e contatto umano;
Considerato che nei comuni in questione il luogo di riunione è tradizionalmente la chiesa;
Vista la nota n. 3361 in data 5 luglio 1984 con la quale la Caritas italiana propone di installare nei comuni in questione ventitre prefabbricati leggeri nei comuni delle regioni Umbria e Campania e chiede un contributo ragguagliato all'80% della spesa complessiva valutata in circa 1.200 milioni;
Considerato che comunque questo ufficio dovrebbe provvedere all'installazione di prefabbricati per corrispondere alle rappresentate imprescindibili esigenze di ordine morale e sociale anche per alleviare in parte il disagio in cui è costretta a vivere la popolazione e per assicurare la continuità dei rapporti umani e delle tradizioni culturali;
Ravvisati nelle proposte della Caritas italiana gli elementi di convenienza sia sotto il profilo economico che sotto quello della maggiore celerità nella fornitura delle opere e dei servizi;
Ritenuto di dover affidare ai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio il compito dell'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere e la nomina dei collaudatori;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 930 milioni quale contributo nelle spese per la fornitura e l'installazione a cura della Caritas italiana, con sede in Roma, via Colossi n. 50, di ventitre prefabbricati comunitari nei comuni indicati negli allegati che formano parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Ai provveditori alle opere pubbliche dell'Umbria e della Campania è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere di cui in premessa.

Art. 3.

L'ufficio amministrazione e bilancio provvede ad accreditare l'importo di cui al precedente art. 1 in ragione di lire 760 milioni al provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria e di lire 170 milioni al provveditore alle opere pubbliche della Campania i quali verseranno alla Caritas italiana un acconto del 60% all'inizio dei lavori e il residuo 40% dopo il collaudo definitivo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

Comuni della regione Umbria:

Torglano
Fatticciola Selvatica
Pianello
Castelvieto
Lidarno
Pieve Pagliaccia
Fraz. Petrignano
Fraz. Pieve S. Nicolò
Palazzo
Fraz. S. Lucia
Montelovesco
Torre Calzolari
Madonna del Prato
Belvedere
Valdichiascio
Carpiano
Chigiano
Parr. SS. Gregorio e Romano in Colle
Parr. S. Maria Assunta in Casa Castalda di Valfabbrica

ALLEGATO *B*

Comuni della regione Campania:

Mignano di Montelungo
Gallo di Roccamonfina
Conca Campania
Cave Catailli

(3792)

Autorizzazione al movimento federativo democratico ad effettuare una rilevazione diretta ad acquisire elementi di conoscenza sull'impatto degli interventi di primo soccorso e di gestione dell'emergenza nei comuni terremotati. (Ordinanza n. 286/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decrto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;
Visto lo schema di progetto, presentato dal Movimento federativo democratico, per una rilevazione di dati sul processo di superamento dell'emergenza provocata dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984;
Considerato che la conoscenza dei cennati dati può essere utile al fine di orientare l'attività di tutte le componenti di protezione civile impegnate nell'opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto;
Tenuto conto che il Movimento federativo democratico, nell'offrire la collaborazione, ha chiesto il solo rimborso delle spese valutate in lire 20 milioni;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale collaborazione;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile la spesa di L. 20.000.000 (ventimilioni) occorrente per rimborsare al movimento federativo democratico le spese occorrenti per la rilevazione di dati sul processo di superamento dell'emergenza provocata dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984.

Art. 2.

L'ufficio amministrazione e bilancio provvede all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3793)

Ulteriore integrazione all'ordinanza n. 228/FPC/ZA concernente controllo delle qualità soggettive degli esecutori degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 287/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 547;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Vista l'ordinanza n. 14/FPC in data 24 settembre 1983, con la quale è stata disposta la realizzazione di circa 300 alloggi sui lotti R e K del comprensorio *ex lege* n. 167 di Secondigliano;
Viste le proprie ordinanze n. 228/FPC/ZA in data 30 maggio 1984 e n. 264/FPC/ZA in data 20 giugno 1984, con le quale è stata regolata la procedura di controllo dei requisiti soggettivi

degli esecutori delle opere necessarie al reinsediamento delle popopolazioni colpite dal bradismo dell'area flegrea;

Ritenuto poter estendere agli interventi oggetto della suddetta ordinanza n. 14/FPC le procedure di cui alle succitate ordinanze n. 228/FPC/ZA e 264/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Alle opere di cui alle premesse della presente ordinanza si estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'ordinanza numero 264/FPC/ZA in data 20 giugno 1984 relativa al controllo dei requisiti soggettivi degli esecutori degli interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3794)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma di sviluppo e potenziamento dei servizi di « Telecomunicazioni ». (Deliberazione 19 giugno 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 24 marzo 1982 con la quale è stato approvato il « Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni » e definita la politica di intervento volta ad assicurare la realizzazione dei programmi di investimento;

Vista la propria delibera del 5 maggio 1983 mediante la quale sono stati approvati il « Programma della SIP di investimenti aggiuntivi per il biennio 1983-84 nel Mezzogiorno ed in altre aree » ed i relativi investimenti per un ammontare complessivo pari a 225 miliardi di lire;

Vista la « Relazione sulle realizzazioni della SIP, Italcable e Telespazio negli esercizi 1982-83 », trasmessa dal Ministero delle partecipazioni statali con lettera prot. 32296 del 18 novembre 1983;

Vista la relazione « Programmi di sviluppo e potenziamento delle telecomunicazioni », trasmessa dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con quello delle partecipazioni statali, con lettera GM/PG51/2352/84 del 12 maggio 1984;

Vista la nota informativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, trasmessa con la lettera sopra citata, riguardante la revisione delle vigenti convenzioni con le concessionarie SIP, Italcable e Telespazio;

Considerata la necessità di definire le linee di politica industriale delle telecomunicazioni e, in particolare, quelle concernenti la trasformazione della commutazione elettromeccanica in elettronica;

Considerato che:

le telecomunicazioni assumono un grande rilievo nel sistema economico generale, non solo per la funzione infrastrutturale dei servizi, ma anche per il peso ed il ruolo che hanno nell'industria nazionale le imprese manifatturiere ed impiantistiche ad esse collegate;

i provvedimenti adottati, in attuazione delle direttive espresse da questo comitato, hanno consentito alla SIP di realizzare i programmi di investimento previsti, anche se con ampio ricorso all'indebitamento a causa del minore autofinanziamento conseguito;

per assicurare, senza soluzione di continuità, l'attuazione dei più impegnativi programmi richiesti, al fine di non perdere terreno rispetto agli altri Paesi industrializzati, occorre peraltro garantire al settore un quadro stabile di riferimento e di finanziabilità;

Udite le relazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministro delle partecipazioni statali, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Conferma

la essenzialità del ruolo della STET, finanziaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) nel settore delle telecomunicazioni e, come tale, dotata di adeguati livelli di autonomia e di responsabilità nello svolgimento, con unicità di indirizzo, sia dell'opera di coordinamento e di iniziativa necessarie per razionalizzare al suo interno gli sviluppi del settore medesimo, sia del controllo ai fini di una corretta interrelazione tra le aziende di servizio e manifatturiere che ad essa fanno capo nel rispetto delle regole di mercato;

Prende atto

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni presenterà, entro il prossimo mese, un aggiornamento del « Piano nazionale di sviluppo e di potenziamento dei servizi di telecomunicazioni », assumendo come periodo di riferimento il decennio 1985-94. Tale piano — che dovrà successivamente armonizzarsi con le scelte effettuate nell'ambito del Piano finalizzato per la politica industriale di cui al deliberato successivo — recepisce le innovazioni intervenute nella tecnologia e nella messa a disposizione di nuovi servizi; prevede il corrispondente sviluppo dei servizi stessi; nonché l'evoluzione delle reti e dei terminali di utente in vista dell'avvento della rete numerica integrata nei servizi. Detto piano indicherà, tra l'altro:

a) il ruolo delle reti specializzate per trasmissione dati (a commutazione di circuito e di pacchetto) e come le stesse possano, con opportune integrazioni, essere utilizzate per i servizi a valore aggiunto (elaborazione delle informazioni da parte dei terminali d'utente);

b) gli strumenti occorrenti per garantire ai gestori dei servizi adeguate condizioni di finanziabilità del piano di investimenti;

che la convenzione con la SIP, in corso di perfezionamento, prevede i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe dei servizi resi all'utenza, al fine anche di collocare la realizzazione dei programmi della concessionaria in un quadro di riferimento economico-finanziario caratterizzato da insufficiente affidabilità e di garantire il trasferimento agli utenti della riduzione dei costi reali del servizio derivante dal progresso tecnologico, in occasione delle verifiche periodiche annuali sulla congruità delle tariffe; che in argomento ulteriori modifiche innovative saranno proposte nell'ambito delle iniziative che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dovrà assumere, per l'intero settore, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 192, nonché delle indicazioni che emergeranno dal Piano finalizzato per la politica industriale, di cui al deliberato successivo;

Invita

1) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e delle telecomunicazioni, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a presentare al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro quattro mesi dalla data dell'odierna delibera, un « Piano finalizzato per la politica industriale nei settori delle telecomunicazioni pubbliche e private », al fine di:

a) razionalizzare l'offerta nazionale nei due settori sopra citati, tenuto conto delle collaborazioni in atto e perseguibili, fornendo altresì le indicazioni e le analisi necessarie, sotto il profilo industriale, per le decisioni in merito ai sistemi di commutazione di cui al successivo punto 2);

b) stimolare il processo di innovazione tecnologica che, sul piano mondiale, è in rapida e continua crescita e richiede l'impegno di ingenti risorse umane e finanziarie: in tale processo, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle applicazioni telematiche, all'utilizzazione dei satelliti anche per i servizi di radiodiffusione.

Per il conseguimento dell'anzidetto obiettivo, è necessaria la assunzione di provvedimenti specifici di sostegno per l'attività di ricerca e sviluppo e di innovazione, funzionali per entità ed aree di intervento al rafforzamento ed alla proiezione internazionale dell'intero settore, soprattutto in questa fase che si caratterizza per la transizione verso la completa adozione di tecnologie e componenti elettronici;

c) individuare, definire e promuovere una domanda aggiuntiva rispetto a quella che lo sviluppo « naturale » del sistema comporta, tenuto altresì conto della necessità per le imprese di ripartire su più elevati volumi di produzione i maggiori costi unitari di messa a punto dei nuovi sistemi e del loro rapido

succedersi nel tempo. Al riguardo andrà esplorata, fra l'altro, l'attivazione dei consistenti flussi di domanda esprimibili dal settore pubblico in funzione del proprio ammodernamento;

d) promuovere l'acquisizione di conoscenze e tecnologie nei servizi e nelle produzioni di apparati mediante intese ed accordi tra imprese nazionali ed estere, in modo non subordinato: le collaborazioni dovranno concernere specifici comparti industriali ed obiettivi miranti all'accesso delle più sofisticate tecnologie ed all'apertura di migliori canali di esportazione.

2) I Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali ad assumere decisioni in merito ai sistemi di commutazione. Ribadita la necessità di rafforzare il « polo nazionale » (Italtel, GTE e Telettra), la decisione sul secondo polo sarà assunta in coerenza anche con gli orientamenti che emergeranno in ambito comunitario relativamente all'integrazione dei mercati nazionali e a condizione che ciò comporti la possibilità di miglioramenti sul piano tecnologico e di aumenti di volumi di mercato. La decisione per la riduzione a due dei sistemi di commutazione dovrà, altresì, essere rapportata alla presenza consolidata ed agli investimenti già effettuati in Italia, agli impegni che i costruttori dovranno prendere in termini di esportazione e mantenimento dell'occupazione, oltre che alle attività di ricerca e sviluppo da svolgere sempre in Italia, come pure al completamento ed all'assistenza tecnica per tutto il parco di centrali già definito dai gestori di servizi.

3) Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a valutare in particolare le ipotesi di collaborazione proposte dalle imprese nel campo dell'intera gamma dei nuovi servizi a valore aggiunto, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare il massimo vantaggio al « sistema Italia », che è tenuto a svolgere un ruolo non subalterno negli sviluppi del settore medesimo.

4) I Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ad assumere le iniziative necessarie per integrare la disciplina relativa alla « omologazione » tecnico-funzionale, e quella relativa al nulla-osta di commercializzazione, con l'obiettivo della razionalizzazione del mercato di tutti gli apparati di telecomunicazioni ad « uso privato » mediante una normativa che, analogamente a quanto praticato dai principali Paesi europei, imponga — nel rispetto delle norme CEE — opportune verifiche (da svolgersi anche in epoca successiva al rilascio dell'iniziale nulla-osta) per quanto concerne:

la qualità ed affidabilità degli apparati;

la rete di assistenza tecnica che il fornitore deve assicurare;

il ruolo dell'industria nazionale nella produzione, con esclusione quindi di quelle imprese che svolgono attività di rivendita basata per lo più su importazione pura e, in un contesto di reciprocità, l'utilizzo dei propri prodotti similari equivalenti;

Considerato che:

a) la SIP ha provveduto alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma 1981-83 nelle linee indicate nel « Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni » per il decennio 1981-90, sia pure con talune variazioni nelle percentuali destinate alle diverse voci di impianto;

b) è necessario che gli investimenti delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni si realizzino in conformità alle indicazioni del suddetto piano e dei suoi successivi aggiornamenti;

c) i programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della SIP prevedono, per il triennio 1984-86, investimenti rispettivamente: per l'ASST di 797,1 miliardi di lire per il 1984, 827,2 miliardi di lire per il 1985 e 846,1 miliardi di lire per il 1986; per la SIP (a presunti prezzi correnti valutati nel novembre 1983) di 4.205 miliardi di lire per il 1984, 4.440 miliardi di lire per il 1985 e 4.950 miliardi di lire per il 1986;

Esprime parere

che i programmi di cui al punto *c*) del paragrafo precedente debbano essere soggetti a revisione, in coerenza con quanto precisato al punto *b*);

che alla finanziabilità del programma di investimenti della SIP deve concorrere un equilibrato apporto di capitale proprio e di prestito e, prioritariamente, un miglioramento dell'autofinanziamento aziendale attraverso anche il contenimento dei costi ed in particolare di quelli di esercizio e manutenzione, l'aumento dei livelli di produttività conseguenti al riassetto organizzativo interno e la razionalizzazione degli appalti;

Prende atto

della iniziativa assunta dai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro per ridurre in sede legislativa il canone di concessione applicato alla SIP all'1,5% per il 1983 ed al 3% sugli introiti lordi afferenti ai servizi concessi, a partire dal 1984;

che i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro emaneranno, altresì, nel corrente anno un disegno di legge che consenta ai gestori dei servizi di telecomunicazioni di poter fruire, per un determinato arco temporale, di agevolazioni dirette a rendere meno onerosi i finanziamenti necessari per realizzare gli investimenti previsti;

che il complesso dei provvedimenti di cui alla presente delibera, tariffe escluse, deve compensare la concessionaria dei maggiori costi derivanti dalla fissazione del canone al 3%;

Formula

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 2 e 12, della legge n. 675/1977, specifica direttiva all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), da trasmettere dal Ministro delle partecipazioni statali, affinché l'IRI medesimo destini per il 1984 al settore telecomunicazioni 500 miliardi di lire, rinvenendone la disponibilità finanziaria sui fondi di cui all'art. 38 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (ciò in sostituzione di un equivalente aumento di capitale);

Invita

1) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad adottare, nelle sedi competenti, opportune iniziative per la definizione di modalità e criteri per incentivare la diffusione dei servizi di telecomunicazioni nei territori meridionali;

2) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) a definire l'entità e le modalità di adeguamento delle tariffe telefoniche ai costi del servizio; gli accertamenti necessari saranno rivolti a verificare l'entità dei provvedimenti da assumere per consentire di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, sia complessivo del settore che di ogni singola gestione, per gli anni 1984-85, tenuto conto delle previsioni macro-economiche governative in un quadro di recupero generale di produttività e dei volumi di investimento programmati. Analoghi criteri saranno applicati dal CIP, con cadenza annuale, per gli anni successivi.

L'entità e la modulazione della manovra tariffaria dovranno essere definite in ottemperanza alle direttive governative in materia di prezzi e tariffe per l'anno in corso;

Prende atto

della revisione delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le concessionarie SIP, Italcable e Telespazio, confermando l'esigenza di provvedere alla stipula delle stesse, per avviare — in conformità alle direttive espresse da questo comitato con delibera del 24 marzo 1982 — il processo di unificazione dei servizi, in attesa del riassetto dell'intero sistema delle telecomunicazioni, la cui proposta dovrà essere presentata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 192;

Invita

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ottemperare alle disposizioni di cui alla predetta legge 13 maggio 1983, n. 192, in ordine alla richiamata presentazione al Parlamento della proposta di riassetto del sistema delle telecomunicazioni, a prevedere in particolare:

a) la costituzione — nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — di un organismo nel quale concentrare i compiti di indirizzo, programmazione, controllo e coordinamento;

b) l'assetto unitario dei servizi assicurando, da un lato, una interfaccia unica verso l'utenza e, dall'altro, adeguate tutele per il personale interessato ad eventuali processi di mobilità;

c) la revisione del codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di renderlo coerente con l'attuale stato della tecnica e dei servizi.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(3708)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a sedici posti di perito nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 36 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente « Disposizioni per la difesa del mare »;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 151, con il quale viene stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso al ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, del Ministero della Marina mercantile di periti in prova;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 132, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire un concorso, per esami, a sedici posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, per l'anno 1983;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, livello sesto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e personale Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1958, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) *Prove obbligatorie*:

1) una prova scritta di carattere generale sulla costruzione o sull'impiego del naviglio mercantile;

2) una prova pratica di riproduzione grafica di complessi o particolari di strutture, parti di allestimento o apparati motori navali;

3) un colloquio;

b) *Prove facoltative*:

1) prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove del concorso saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 1984.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1; per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Per le attuali esigenze di servizio, i vincitori del concorso saranno destinati all'ispettorato tecnico di questa amministrazione centrale.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quanto quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è

fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare, in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati e che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziario;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati periti in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, del Ministero della marina mercantile, e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno altresì, inquadrati nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1984

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1984
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 41

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'immissione nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile di periti in prova, livello sesto, consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di carattere generale sulla costruzione e sull'impiego del naviglio mercantile (durata massima della prova otto ore);

b) una prova pratica di riproduzione grafica di complessi o particolari di strutture, parti di allestimento o apparati motori navali (durata massima della prova otto ore).

Il colloquio, della durata massima di quarantacinque minuti, verte sulle seguenti materie:

1) *Matematica*: nozioni fondamentali di aritmetica, algebra, geometria;

2) *Fisica*: nozioni fondamentali di meccanica, metrologia, termologia, elettrotecnica;

3) *Tecnica della nave*: nozioni fondamentali, nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti nautici, di architettura navale costruzioni navali, macchine marine.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: tre ore per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua con l'uso del vocabolario.

Colloquio
(durata massima: quindici minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno ed in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo il brano letto nonché di esprimersi nella lingua estera.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero della marina mercantile
Direzione generale affari generali e del personale ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente a (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto di codesto Ministero.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché:

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (3). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso di .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato dovrà indicare inoltre se e quali prove facoltative di lingue estere intenda sostenere.

Data, . . .

Firma (5) .

Recapitò cui indirizzare eventuali comunicazioni . . il numero di codice di avviamento postale è il seguente .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale.

(4) Si o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(3771)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera (Milano), destinati alle esigenze di ricerca relativa ai programmi: 1) tecniche astronomiche, 2) astrofisica.

I candidati devono scegliere uno dei suddetti programmi, indicandolo nella domanda di ammissione.

Per il programma di «Tecniche astronomiche» è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) laurea in scienze dell'informazione, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

d) laurea in ingegneria elettronica, rilasciata da una facoltà di ingegneria;

e) laurea in ingegneria nucleare, rilasciata da una facoltà di ingegneria.

Per il programma di «astrofisica» è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in astronomia, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astronomico di Brera (Milano).

(3826)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso di rettifica al bando di concorso, per esame teorico pratico, a venticinque posti di avvocato dello Stato. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 26 giugno 1984).

Nel bando citato in epigrafe, all'art. 7, riga settima, dove è scritto: «...professore ordinario *e* straordinario...», leggasi: «...professore ordinario *o* straordinario...».

(3842)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 53

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Crema (Cremona).

(3812)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227